

- Borse di studio
- Sowsenzioni straordinarie



Interventi per la realizzazione del diritto allo studio

Anno accademico 2017-2018

Riferimenti degli UFFICI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE per le varie Sedi

da utilizzare per ogni contatto e/o comunicazione

Sede Universitaria	INDIRIZZO	N° TELEFONO	N° FAX	INDIRIZZO e-mail
MILANO	Largo A. Gemelli, 1 20123 MILANO	+39.02.8645.0740	+39.02.8718.1067	info.dsu@educatt.it
BRESCIA	Via Tosio, 1 25100 BRESCIA	+39.02.7217.2604	+39.02.8718.1067	info.bs.dsu@educatt.it
PIACENZA	Via dell'Anselma, 7 29100 PIACENZA	+39.0523.62.1111	+39.0523.579416	info.pc.dsu@educatt.it
ROMA	Largo Francesco Vito, 1 00168 ROMA	+39.06.305.0120	+39.06.3015.5708	info.rm.dsu@educatt.it

www.educatt.it

area presentazione domande: myeducatt.unicatt.it

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO E SOVVENZIONI STRAORDINARIE A.A. 2017/2018

BORSE DI STUDIO

1. IN COSA CONSISTE LA BORSA DI STUDIO¹

Il presente bando di concorso definisce i requisiti di eleggibilità per il conferimento delle Borse di Studio in favore degli studenti iscritti in Università Cattolica del Sacro Cuore nell'a.a. 2017/2018.

Gli studenti che risulteranno idonei secondo tali requisiti, in base al loro posizionamento in graduatoria e al numero di borse di studio assegnate, riceveranno un esito finale "beneficiario" o "idoneo non beneficiario".

Lo studente "beneficiario" di borsa di studio ha quindi diritto a:

1. un aiuto economico in denaro,
2. l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi universitari,
3. un pasto al giorno

alle condizioni e così come meglio specificato nel presente bando.

Lo studente "idoneo non beneficiario" ha diritto a:

1. l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi universitari,
2. un pasto al giorno (per i soli studenti iscritti ad anni di corso superiori al primo)

alle condizioni e così come meglio specificato nel presente bando.

2. PREVISIONI MINIME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

In conformità

- alle disposizioni fissate dal D. Lgs. n.68 del 29 marzo 2012;
- alla Legge della Regione Lombardia n.33/2004;
- al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;
- alle previsioni minime per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 di cui alla delibera X/6795 del 30 giugno 2017;

è bandito il concorso per il conferimento delle Borse di Studio per gli studenti iscritti all'Università Cattolica del Sacro Cuore.

A titolo indicativo le Borse di Studio per l'anno 2017/2018 potranno essere

- n. 500 per studenti immatricolati nell'anno accademico 2017/2018;
- n. 1.200 per studenti iscritti ad anni superiori al primo.

Il numero effettivo delle borse di studio potrà essere confermato in base agli stanziamenti complessivi successivamente comunicati dalla Regione Lombardia e dal Mi-

¹ La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

nistero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente. La determinazione finale del numero di borse di studio avverrà indicativamente entro il mese di giugno 2018.

3. CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

3.1 POSSONO partecipare al concorso gli studenti:

- italiani;
- stranieri appartenenti all'Unione Europea;
- stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

Gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere all'Università Cattolica per l'anno accademico 2017/2018:

1. **per la prima volta** ad un regolare anno di corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico (purché non già in possesso di una laurea) e di laurea magistrale (a seguito di laurea triennale, purché non in possesso di una laurea di pari livello);
2. **per la prima volta** al primo anno fuori corso o ripetente, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale;
3. **per i soli studenti con disabilità pari o superiore al 66%, per la prima volta** al secondo anno fuori corso o ripetente, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale;
4. **per la prima volta** ad una scuola di specializzazione per un periodo pari alla durata prevista dallo specifico ordinamento didattico (con esclusione di quelle dell'area medica, di cui al D.Lgs. n. 368 del 4 agosto 1999);
5. **per la prima volta** ad un corso di dottorato di ricerca (attivato con Decreto Ministeriale 3 luglio 1998 n. 210 art 4), per un periodo pari alla durata prevista dallo specifico ordinamento didattico (se non beneficiari di borsa di studio o di assegno di ricerca).

Si precisa che è possibile presentare domanda di borsa di studio **anche precedentemente all'effettiva iscrizione in Università Cattolica del Sacro Cuore**. La regolarizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2017/2018 dovrà essere perfezionata entro i termini previsti dall'ordinamento didattico. Ogni pagamento relativo alla borsa di studio sarà comunque subordinato all'effettiva iscrizione in Università.

Gli studenti (salvo condizioni particolari rif. par. 4.2.4) devono recarsi, **ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2017**, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) per farsi rilasciare l'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sottoscritta nell'anno solare 2017, pena l'automatica negatività del beneficio (farà fede la data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica riportata sull'attestazione). NON saranno ritenute valide attestazioni ISEE ordinarie (che NON si applicano alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario), o attestazioni riportanti annotazioni di omissioni o difformità.

3.2 NON POSSONO PARTECIPARE al concorso gli studenti che nell'anno accademico 2017/2018:

- a. sono in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale è richiesta la borsa di studio per l'anno accademico 2017/2018;

- b. beneficiano o hanno già beneficiato anche parzialmente per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati (fatti salvi i casi particolari descritti al punto 12 del bando);
- c. si iscrivono in Università Cattolica dopo aver effettuato una rinuncia agli studi in Università Cattolica o in altra università precedentemente all'a.a. 2017/2018;
- d. sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- e. effettuano un passaggio di sede, facoltà o di corso di laurea, con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato²;
- f. gli studenti stranieri, cittadini non comunitari residenti all'estero, che fruiscono delle agevolazioni economiche a loro dedicate come descritto alla pagina internet <http://www.ucscinternational.it/academics/undergraduate-programs/bachelor-degrees-in-italian#tasse-e-borse-di-studio>;
- g. sono iscritti ad un corso di dottorato di ricerca (attivato con Decreto Ministeriale 3 luglio 1998 n. 210 art 4) beneficiari di borsa di o di assegno di ricerca;
- h. *sono iscritti in regime di tempo parziale;*
- i. *frequentanti corsi afferenti progetti internazionali attivati in Università Cattolica, ma NON iscritti a detta Università.*

3.3 Condizioni Particolari

Qualora lo studente possa partecipare al presente bando secondo le condizioni indicate al punto 3.1, ma si sia trovato **negli a.a. precedenti al 2017/2018** in una delle condizioni indicate al punto 3.2, il numero di crediti necessario per poter accedere al presente bando di concorso sarà il seguente:

- per situazioni di cui al precedente *punto 3.2.c*, superamento dei crediti richiesti per l'anno di riferimento indicati al seguente punto 4;
- per situazioni di cui al precedente *punto 3.2.d*, superamento di tutti i crediti previsti nel piano studi proposto dalla Facoltà, dell'anno o degli anni immediatamente precedenti all'iscrizione fuoricorso intermedio o ripetente, senza possibilità di utilizzo di crediti bonus. Per gli anni immediatamente successivi, lo studente è tenuto a sostenere i crediti incrementali richiesti anno per anno secondo la seguente tabella al punto 4.1.2.a³;
- per le situazioni di cui al precedente *punto 3.2.e*, superamento dei crediti richiesti per l'anno di riferimento (indicati al seguente punto 4), escludendo i crediti eventualmente convalidati dalle carriere precedenti.

4. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLE BORSE DI STUDIO

Per essere ammessi alle graduatorie definitive/finali i richiedenti devono essere regolarmente iscritti in Università Cattolica all'anno accademico 2017/2018 entro i termini previsti dall'ordinamento didattico, ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

² Esempio: lo studente che fosse stato iscritto in passato al 1° e al 2° anno di una qualsiasi facoltà (sia triennale che a ciclo unico), e che intendesse successivamente iscriversi ad un primo anno di un'altra facoltà (sia triennale che a ciclo unico) potrà richiedere la borsa di studio soltanto a partire dal terzo anno di corso.

³ Esempio: lo studente che abbia una carriera precedente come quella di seguito riportata
 - a.a. 2014/15 iscrizione 1° anno regolare - corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina;
 - a.a. 2015/16 iscrizione 2° anno regolare - corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina;
 - a.a. 2016/17 iscrizione 1° anno fuori corso dopo il 2° - corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina;
 - a.a. 2017/18 iscrizione 3° anno regolare - corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina;
 per ottenere l'idoneità di merito nell'a.a. 2017/2018 deve verbalizzare entro il 10 agosto 2017 i CFU relativi a tutti gli esami previsti nel piano di studi del 1° e 2° anno (es. ipotetici 110 CFU). Per l'anno accademico immediatamente successivo (es. 2018/19), in base alle regole dell'attuale bando, lo studente dovrà conseguire inoltre l'incremento tabellare di 58 CFU previsto tra il 3° e 4° anno (127-69), per un totale di complessivi 168 CFU (58 + ipotetici 110 relativi ai primi due anni di corso).

4.1 Requisiti di merito

4.1.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di specializzazione (esclusa l'area medica) e di dottorato di ricerca **devono** essere ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.



N.B.: per tali studenti il merito è vincolato dai seguenti requisiti (ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca):

- voto di maturità superiore od uguale a 70/100 (ad eccezione degli iscritti ai corsi di laurea magistrale e degli studenti con disabilità superiore al 66%);
- conseguimento, **entro il 10 agosto 2018**, di un livello minimo di crediti, così come meglio indicato ai punti 10 e 15 del presente bando.

4.1.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

4.1.2.a Corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale:

- devono**, entro il **10 agosto 2017**, aver acquisito e verbalizzato, almeno il numero minimo di crediti formativi (CFU minimi) del piano studi degli anni precedenti al 2017/2018 specificato nella tabella sotto riportata;
- possono utilizzare un bonus** per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito come di seguito specificato.

CREDITI DI RIFERIMENTO

FACOLTÀ	TIPOLOGIA	CFU					
		2°	3°	4°	5°	6°	1° fc
	ANNO DI CORSO						
Tutte	Corso di laurea triennale	35	80	==	==	==	135
Tutte	Corso di laurea magistrale	35	==	==	==	==	80
Tutte	Corso di laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	==	245
AD ECCEZIONE DI							
Psicologia e Medicina e Chirurgia	Corso di laurea triennale	35	88	==	==	==	148
Psicologia e Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale	35	==	==	==	==	88
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria	35	103	165	211	273	333
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina	30	69	127	180	236	296
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese (<i>Medicine and Surgery</i>)	35	78	149	192	==	==

EDUCatt si riserva la possibilità di aggiornare la tabella dei crediti di riferimento, a seguito di eventuali variazioni ai piani di studio riscontrate successivamente alla pubblicazione del presente bando.



Note

Dal computo del numero di crediti sono esclusi i CFU degli esami:

- soprannumerari;**
- soprannumerari obbligatori;**
- integrazioni curriculari;**
- convalidati** eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del corso⁴.

⁴ Esempio di corso di studio **senza continuità**: a.a.2016/2017 iscrizione al 1° anno facoltà di economia, a.a.2017/2018 iscrizione al 1° anno facoltà di lettere e filosofia. - Esempio di corso di studio **con continuità**: a.a. 2016/2017 iscrizione al 1° anno facoltà di economia, a.a.2017/2018 iscrizione al 2° anno facoltà di lettere e filosofia.

EDUCatt, sentita l'Università, può avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage"), in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2017, purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2017.

Per gli studenti con disabilità pari o superiore al 66% possono essere inoltre definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di disabilità, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%. EDUCatt provvederà, avvalendosi anche della collaborazione di esperti, a stabilire criteri di merito appropriati ai singoli casi.

Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per l'Interfacoltà di SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, Corso di laurea SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI concorreranno al computo complessivo dei crediti per il SECONDO anno (sia triennale che magistrale) anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es. LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale degli esami. In tal caso, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.

Modalità di utilizzo del bonus

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie, tutti gli studenti, ad eccezione di quelli iscritti al primo anno, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti al 10 agosto 2017, un "bonus" secondo le seguenti modalità. Tale facoltà è permessa nel solo caso in cui lo studente non si sia mai avvalso in precedenza (anche presso altri atenei) dell'utilizzo di crediti bonus.

Corso di laurea triennale

1° Anno: nessun credito bonus fruibile

2° Anno: 5 crediti massimi di bonus

3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

Corso di laurea magistrale (biennio)

1° Anno: nessun credito bonus fruibile

2° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza nella laurea triennale

1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

Corso di laurea magistrale a ciclo unico

1° Anno: nessun credito bonus fruibile

2° Anno: 5 crediti massimi di bonus

3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

4° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

5° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

6° Anno (solo facoltà di Medicina e chirurgia): 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

Dal momento in cui lo studente usufruisce di questa opportunità, interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori bonus, ma mantiene la possibilità di utilizzare eventuali crediti bonus residui negli anni successivi⁵.

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Si precisa che i crediti fruiti come bonus per un determinato anno di corso non sono fruibili anche per il conseguimento dei CFU minimi previsti per gli anni accademici successivi⁶.

4.1.2.b Corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione

Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo devono avere i requisiti necessari per l'ammissione al corso.

<i>Corsi di dottorato di ricerca</i>	Esclusi i beneficiari di borsa di studio o di assegni di ricerca
<i>Suole di specializzazione</i>	Esclusi quelli dell'area medica

⁵ Es.: lo studente che utilizzi 2 crediti bonus per il conseguimento del merito al 2° anno della laurea triennale disporrà per tutti gli anni successivi di soli 3 ulteriori crediti bonus massimi per il raggiungimento dei livelli di merito minimi previsti (sia per la laurea triennale che per il biennio della laurea magistrale).

⁶ Es.: lo studente che sostenga e verbalizzi 33 CFU durante il primo anno di un corso ad accesso libero di laurea triennale e che fruisca di 2 crediti di bonus per il conseguimento dei 35 CFU minimi per l'accesso al 2° anno, dovrà sostenere e verbalizzare almeno 77 CFU per raggiungere il merito minimo previsto per il 3° anno (80 CFU), fruendo dei 3 crediti di bonus residui.

4.2 Requisiti di reddito


Le condizioni economiche dello studente sono calcolate in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159. Tali condizioni, riferite al reddito dell'anno 2015 e patrimonio dell'anno 2016⁷, sono individuate sulla base:

- dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE);
- dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (= ISP / Scala di equivalenza).

Ferme restanti le attività di EDUCatt previste al punto 13, relative agli accertamenti sulle condizioni economiche, **non sarà recepita** documentazione non conforme alle tempistiche e caratteristiche richieste dal presente bando.

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare:

- di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 23.000,00;
- di un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (= ISP / Scala di equivalenza) non superiore a € 50.000,00.

 **Attenzione!** Agli studenti che dichiarino redditi lordi totali compresi tra zero e 5.824,91 € e che risultino idonei al beneficio potrà essere richiesto in corso d'anno di fornire informazioni in merito ai mezzi economici di sostentamento utilizzati dalla famiglia per esigenze essenziali (utenze, eventuale affitto ecc).

4.2.1 Nucleo familiare

Il nucleo familiare dello studente universitario, residente con i genitori, è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della compilazione della domanda, come riscontrabile dal certificato di stato di famiglia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

In particolare il nucleo familiare è composto da:

1. lo studente richiedente;
2. i genitori del richiedente - se coniugati tra loro e non legalmente separati o divorziati, oppure se non coniugati tra loro ma conviventi - e i figli fiscalmente a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
3. il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o separazione;
4. tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
5. eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

Qualora lo studente non conviva anagraficamente con i genitori e non risulti "indipendente" (rif. punto 4.2.2 del bando), anche se coniugato e/o con figli, viene considerato facente parte del nucleo dei genitori.

Per i casi in cui i genitori non fossero conviventi, è necessario riferirsi alle condizioni particolari espresse dall'art. 8 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

4.2.2 Studente indipendente

Al fine della valutazione delle condizioni economiche, lo studente si definisce indipendente (vive da solo, si mantiene da solo) se sussistono entrambi i seguenti requisiti di **residenza** e di **reddito**:

- **residenza**, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno **due anni** rispetto alla data di presenta-

⁷ Fanno eccezione gli studenti stranieri con redditi/patrimoni all'estero, per i quali si faccia riferimento al punto 4.2.3 del bando.

zione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;

- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui.

Al fine dell'accertamento dello stato di "studente indipendente", EDUCatt potrà richiedere in corso d'anno i seguenti documenti supplementari:

- Certificazione Unica (CUD/CU) relativa agli anni 2015 e 2016;
- eventuale dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2015 e 2016;
- certificato storico di residenza relativo agli anni 2015 e 2016;
- contratto di affitto o di comodato relativo all'alloggio riferito agli anni 2015 e 2016, o se proprietari, copia del rogito.

Qualora non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente documentate per tutti gli anni di riferimento - lo studente non potrà essere considerato indipendente e pertanto si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica sua e della famiglia di origine.

4.2.3 Disposizioni relative agli studenti stranieri o italiani con redditi e/o patrimoni all'estero

Per gli studenti stranieri trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5 del D.P.C.M. 159/2013, secondo il quale la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata altresì secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i. (artt. 4, comma 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, comma 5), ed è effettuata sulla base del cambio medio del 2016⁸.

Le condizioni economiche dello studente straniero, sono individuate facendo riferimento alle condizioni del nucleo familiare di appartenenza, condizioni che dovranno essere certificate con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nei Paesi in cui esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata⁹ dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università estera di iscrizione collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.

N.B.: Gli studenti provenienti da paesi non appartenenti alla U.E. residenti all'estero, sono invitati a contattare preventivamente l'Ufficio Ammissioni Inter-

⁸ La condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base del cambio medio del 2016 anche per gli studenti stranieri appartenenti all'Unione Europea ma non appartenenti all'area euro.

⁹ La documentazione degli studenti appartenenti all'Unione europea è esente da legalizzazione.

nazionali (tel 02 7234.5257/5258/5259, e-mail international.admissions@unicatt.it), per verificare la possibilità di accedere alle agevolazioni dell'Università Cattolica a loro dedicate, come descritto alla pagina internet <http://www.ucscinternational.it/academics/undergraduate-programs/bachelor-degrees-in-italian#tasse-e-borse-di-studio>

4.2.4 Documentazione richiesta a TUTTI gli studenti (italiani e stranieri) con redditi e/o patrimoni familiari all'estero

TUTTI gli studenti con redditi e/o patrimoni familiari all'estero, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, dovranno fornire agli uffici EDUCatt la documentazione inerente:

- n. componenti del nucleo familiare;
- reddito complessivo, dell'anno solare 2016, di tutti i componenti il nucleo familiare;
- valore dei fabbricati di proprietà della famiglia al 31 dicembre 2016, con l'indicazione dei metri quadrati;
- patrimonio mobiliare posseduto dalla famiglia (giacenza media dell'anno 2016).

Per studenti italiani con redditi e/o patrimoni familiari all'estero, o studenti stranieri con redditi e/o patrimoni sia in Italia che all'estero, EDUCatt provvederà ad accertare che l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario includa nel calcolo detti redditi/patrimoni, procedendo, in caso contrario, alla rideterminazione degli indicatori ISEE e ISP includendo detti redditi/patrimoni nel calcolo.

Per studenti stranieri con redditi e/o patrimoni familiari esclusivamente all'estero, in assenza di attestazione ISEE, EDUCatt procederà al calcolo degli indicatori ISEE e ISP secondo le modalità descritte al punto 4.2.3.

5. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio varia in funzione sia della fascia corrispondente all'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, sia della residenza dello studente.

5.1 Fasce di reddito

Valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

1 ^a fascia	2 ^a fascia	3 ^a fascia
da € 0,00	da € 14.420,32	da € 17.709,35
a € 14.420,31	a € 17.709,34	a € 23.000,00

5.2 Luogo di residenza

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio si individuano tre tipologie di luoghi di residenza:

- **Studente in sede:** Residente in un comune considerato "in sede" secondo le tabelle disponibili all'indirizzo www.educatt.it/agevolazioni;
- **Studente pendolare:** Residente in un comune considerato "pendolare", secondo le tabelle disponibili all'indirizzo www.educatt.it/agevolazioni;
- **Studente fuori sede**¹⁰: Residente in un comune considerato NON "in sede" o "pendolare", secondo le tabelle disponibili all'indirizzo www.educatt.it/agevolazioni e che prende **alloggio a titolo oneroso** nella città sede del corso universitario¹¹ o nei comuni che permettano il quotidiano rag-

¹⁰L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

¹¹ Gli studenti che, nel periodo indicato, soggiornino alcuni mesi all'estero per partecipare a progetti di mobilità internazionale, possono fornire certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio

giungimento della sede, utilizzando alloggi di privati o strutture residenziali pubbliche o private per un periodo non inferiore a **10 mesi (compresi tra il 01/09/2017 e il 31/08/2018)**. **In carenza di tale requisito lo studente è considerato pendolare.**

Per il riconoscimento dello status "fuori sede", si intende "alloggio a titolo oneroso" l'esistenza di:

- un contratto d'affitto regolarmente registrato ed intestato allo studente o ad un componente del nucleo familiare, per un onere complessivo non inferiore a € 1.000,00 riferito al periodo 01/09/2017 e il 31/08/2018;

oppure

- certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento dell'alloggio presso strutture pubbliche o private, per un onere complessivo non inferiore a € 1.000,00 riferito al periodo 01/09/2017 e il 31/08/2018.

Tale documentazione deve essere fornita in formato digitale entro il **28 settembre 2017** tramite procedura on-line nell'area riservata <http://myeducatt.unicatt.it>, autocertificando inoltre i seguenti dati relativi all'alloggio:

- riferimenti del proprietario o di chi ha la disponibilità del bene;
- se presso un Collegio, Casa dello studente, ecc.: denominazione della struttura, indirizzo, n° telefonico e n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale¹²;
- se presso un alloggio in affitto: nominativo del proprietario o di chi ha la disponibilità del bene e relativo indirizzo, n° telefonico, n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale, nonché l'indirizzo dell'alloggio;
- costo mensile dell'alloggio (qualora lo studente condivide l'alloggio con più persone deve indicare anche la propria quota parte). Qualora lo studente sia alloggiato presso una struttura di EDUCatt il costo non deve essere indicato.

Se all'atto della presentazione della domanda online lo studente fosse ancora alla ricerca di alloggio (e non disponesse quindi dei dati relativi all'alloggio sopra indicati e/o del contratto regolarmente registrato), potrà comunicare i dati relativi all'alloggio e/o allegare il contratto d'affitto regolarmente registrato entro il **28 settembre 2017** tramite l'apposita procedura web disponibile nell'area riservata <http://myeducatt.unicatt.it>. In mancanza della compilazione dei dati relativi all'alloggio e/o dell'allegato del contratto d'affitto regolarmente registrato entro tale scadenza, lo studente NON potrà essere considerato "fuori sede".

L'ammontare delle borse di studio, **comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio**, è così definito:

5.2.1 Studenti in sede

- € **1.954,00** (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € **2.646,00** se inseriti nella 1^a fascia reddituale.
- € **1.503,00** (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € **2.195,00** se inseriti nella 2^a fascia reddituale.
- € **1.188,00** (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € **1.880,00** se inseriti nella 3^a fascia reddituale.

5.2.2 Studenti pendolari

- € **2.155,00** (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € **2.847,00** se inseriti nella 1^a fascia reddituale.
- € **1.702,00** (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € **2.394,00** se inseriti nella 2^a fascia reddituale.
- € **1.384,00** (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € **2.076,00** se inseriti nella 3^a fascia reddituale.

all'estero. Il periodo rendicontato all'estero sarà sommato a quello relativo all'alloggio presso la sede del corso in Italia per concorrere al raggiungimento dei 10 mesi complessivi richiesti.

¹² Qualora lo studente sia alloggiato presso una struttura di EDUCatt, Partita IVA e/o Codice Fiscale non devono essere indicati.

5.2.3 Studenti fuori sede

- € 4.447,00 (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 5.139,00 se inseriti nella 1^a fascia reddituale.
- € 3.876,00 (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 4.568,00 se inseriti nella 2^a fascia reddituale.
- € 3.328,00 (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 4.020,00 se inseriti nella 3^a fascia reddituale.

(*) Gli importi comprendono anche la quota forfettaria di € 50 quale contributo ai servizi. Tale quota sarà automaticamente defalcata e trattenuta al momento dell'erogazione della borsa di studio.

5.3 Avvertenze

- Il controvalore della fruizione del pasto giornaliero corrisponde a € 692,00; nel caso in cui EDUCatt possa garantire con proprie strutture o strutture convenzionate la fruizione del servizio di ristorazione, il controvalore di € 692,00 non sarà erogato; i pasti saranno fruibili nei giorni di apertura delle strutture secondo le condizioni e le modalità indicate alla pagina www.educatt.it/ristorazione.
- La fruizione del pasto decade al termine del percorso di studi in Università Cattolica (es. laurea, rinuncia agli studi, ...).
- La consumazione del pasto è strettamente riservata allo studente assegnatario del beneficio (il pasto non può essere ceduto a terzi).
- Gli studenti beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati.
- Il pagamento della borsa di studio agli studenti **ospiti nei collegi** gestiti o convenzionati con EDUCatt (rif. Bando di concorso per l'ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2017/2018), sarà effettuato a conguaglio con la retta del Collegio corrispondente alla tariffa di "Fascia C".
- Per gli studenti che beneficiano della borsa di studio frequentando il 1° anno fuori corso (anno successivo all'ultimo di corso regolare), **tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, così come il controvalore dei pasti ed il periodo di fruizione degli stessi.**

5.4 Studenti idonei non beneficiari

Gli studenti "idonei non beneficiari" sono gli studenti che, pur risultando idonei ai requisiti del presente bando di concorso, non ottengono il beneficio dell'aiuto economico in denaro¹³ per l'esaurimento degli stanziamenti assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Tali studenti, *se iscritti ad anni di corso successivi al primo*, hanno diritto all'esonero dalle tasse universitarie e ad un pasto giornaliero presso le strutture ristorative EDUCatt dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, nei giorni di apertura con le modalità indicate alla pagina www.educatt.it/ristorazione.

Gli studenti idonei non beneficiari *iscritti ad un primo anno di corso* hanno diritto all'esonero dalle tasse universitarie e alla fruizione del primo pasto (sia esso il pranzo o la cena) alla tariffazione minima prevista per gli studenti appartenenti alla 1^a fascia. Tale beneficio è fruibile presso le strutture ristorative EDUCatt dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, nei giorni di apertura con le modalità indicate alla pagina www.educatt.it/ristorazione.

¹³ L'assegnazione dell'aiuto economico in denaro è determinata in base alla posizione conseguita nella graduatoria finale, formulata secondo i criteri descritti al capitolo 7 del presente bando.

6. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

Tali integrazioni riguardano aiuti economici e/o servizi in favore di studenti con disabilità, che partecipano a progetti di mobilità internazionale/stage e che si laureano entro la durata legale del proprio corso di studi.

6.1 Studenti con disabilità

Qualora il beneficiario, alla data del 28 settembre 2017, appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con disabilità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio (indicato ai punti 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3) può essere elevato sino ad un massimo di € 2.746,00 per studenti considerati In Sede, di € 3.908,00 per studenti considerati Pendolari ed € 7.157,00 per studenti considerati Fuori Sede. Tale borsa di studio può essere convertita (di concerto con l'Ufficio Integrazione disabili dell'Università Cattolica) in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

6.2 Studenti che partecipano a progetti di mobilità internazionale

Gli studenti "beneficiari" e "idonei non beneficiari" per l'anno accademico 2017/2018 possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

Si rammenta che per gli studenti iscritti al primo anno, tale integrazione è soggetta al conseguimento, **entro il 10 agosto 2018**, di un livello minimo di merito come meglio specificato al precedente punto 4.1.

Il contributo massimo è di € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di dieci mensilità. La permanenza minima prevista per la fruizione del contributo è pari a 3 mesi.

Il programma di studio all'estero (in collaborazione con l'Università Cattolica) deve essere certificato dall'ufficio competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento. Dall'importo dell'integrazione erogata da EDUCatt è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.

Nel caso in cui l'ammontare totale delle integrazioni richieste per mobilità internazionale fosse superiore all'importo appositamente stanziato dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, la quota di ogni singola integrazione sarà proporzionalmente ridotta.

La richiesta dell'integrazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di borsa di studio.

Il pagamento dell'integrazione sarà effettuato al termine del periodo di mobilità, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione a tale programma.

N.B.: L'importo dell'integrazione per i vincitori della borsa di studio EDUCatt come studenti "pendolari e fuori sede" sarà conguagliato calcolando per i mesi di soggiorno all'estero l'importo della borsa di studio di studente in sede.

Per gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso (anno successivo all'ultimo di corso regolare) gli importi di cui sopra si intendono **dimezzati**.

6.3 studenti che si laureano entro la durata legale del proprio corso di studi: Premio di laurea di 1.000 €.

Riguarda gli studenti che nell'a.a. 2017/2018 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di **laurea magistrale** e **magistrale a ciclo unico** e sono risultati "beneficiari" per il medesimo anno di borsa di studio. Tale integrazione non è quindi prevista per gli studenti risultati "idonei non beneficiari".

Gli studenti devono aver conseguito la laurea in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta e non devono aver mai effettuato una rinuncia agli studi.

Gli studenti dei corsi di laurea magistrale devono inoltre:

1. aver conseguito la laurea triennale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi;
2. non aver già beneficiato del premio di laurea.

Lo studente, entro 60 giorni dalla data di conseguimento della laurea, dovrà presentare richiesta del premio di laurea compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici EDUCatt.

7. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri qui di seguito specificati:

7.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio.

La graduatoria è formulata sulla base dell'ISEE universitario del nucleo familiare rapportato al **limite massimo di € 23.000,00** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left(1 - \frac{\text{I.S.E.E. studente}}{\text{limite massimo I.S.E.E.}}\right) \times 1000$$

L'ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.

ISEE =	0	➤	punti 1.000	(primo posto in graduatoria)
ISEE =	23.000,00	➤	punti 0	(ultimo posto in graduatoria)

A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

7.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca

La graduatoria è formulata sulla base dell'ISEE universitario del nucleo familiare rapportato al **limite massimo di € 23.000,00** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left(1 - \frac{\text{I.S.E.E. studente}}{\text{limite massimo I.S.E.E.}}\right) \times 1.000$$

L'ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.

ISEE =	0	➤	punti 1.000	(primo posto in graduatoria)
ISEE =	23.000,00	➤	punti 0	(ultimo posto in graduatoria)

A parità di fascia di reddito prederà in graduatoria lo studente più giovane di età.

7.3 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio (ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

La graduatoria riguarda il merito conseguito dagli studenti entro il **10 agosto 2017** ed è composta dalla somma di due fattori: il primo P1 costituito dal punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, il secondo P2 costituito dal punteggio relativo alla media aritmetica dei voti degli esami conseguiti.

I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti (P1) e 400 in base alla media aritmetica dei voti degli esami conseguiti (P2) come di seguito specificato.

Qualora lo studente si sia trovato negli anni precedenti nelle situazioni indicate al punto 3.2.d del presente bando, il calcolo del punteggio relativo al merito avverrà tenendo conto della votazione media di tutti gli esami sostenuti e, come numero di crediti si terrà conto di quelli minimi richiesti per il relativo anno di corso e corso di laurea.

7.3.1 Calcolo di P1

$$P1 = \frac{\text{CFU conseguiti} - \text{CFU min. previsti dal bando}}{\text{CFU massimi} - \text{CFU min. previsti dal bando}} \times 600$$

P1 = 0 quando i CFU conseguiti dallo studente corrispondono ai CFU minimi previsti dal bando per l'anno di corso.

P1 = 600 quando i CFU conseguiti dallo studente corrispondono ai CFU massimi previsti dal bando per l'anno di corso.

N.B.: Per CFU massimi si intendono convenzionalmente 60 CFU per singolo anno di corso. Qualora lo studente abbia conseguito CFU maggiori dei CFU massimi previsti dal bando, saranno comunque considerati (ai fini del calcolo) i CFU massimi previsti per l'anno di corso.

7.3.2 Calcolo di P2

$$P2 = \frac{\text{Votazione media aritmetica conseguita} - 18}{31 - 18} \times 400$$

P2 = 0 quando la media conseguita dallo studente corrisponde al voto minimo (18).

P2 = 400 quando la media conseguita dallo studente corrisponde al voto massimo 30 e lode (31).

N.B.: Il voto massimo "30 e lode" è conteggiato nella media aritmetica come "31".

7.4 Ordine della graduatoria

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti con disabilità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

8. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Prima di compilare la domanda, gli studenti (salvo condizioni particolari rif. par. 4.2.4) devono recarsi, **entro il 28 settembre 2017**, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) per farsi rilasciare l'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sottoscritta nell'anno solare

2017, pena l'automatica negatività del beneficio (farà fede la data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica riportata sull'attestazione).

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate esclusivamente mediante procedura web accedendo all'area riservata <http://myeducatt.unicatt.it>. Le modalità di compilazione sono indicate nella procedura stessa.

Il termine di inserimento dei dati e di chiusura definitiva della domanda nella procedura web è fissato al **28 settembre 2017**.

Al termine della procedura web, dopo aver inserito correttamente tutti i dati richiesti, gli studenti devono provvedere a CONFERMARE la domanda. La procedura provvederà ad inviare un riepilogo dei dati inseriti in formato PDF all'indirizzo e-mail precedentemente fornito dallo studente, a conferma della corretta chiusura e presentazione della domanda.

Si precisa che non sarà possibile inserire in graduatoria le domande online non concluse secondo le modalità precedentemente indicate. In caso di qualsiasi dubbio, si invitano gli studenti a contattare per tempo gli uffici EDUCatt, e comunque **entro il 28 settembre 2017**.

Gli studenti possono presentare domanda anche prima di aver formalizzato l'iscrizione/immatricolazione per l'anno accademico 2017/2018, tuttavia l'assegnazione dei benefici è subordinata al perfezionamento dell'iscrizione entro i termini indicati dagli ordinamenti didattici dell'Università.

9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE, EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

L'esito provvisorio della domanda sarà riportato nell'area riservata MyEDUCatt <http://myeducatt.unicatt.it> indicativamente **entro fine ottobre 2017**. EDUCatt darà comunicazione della disponibilità dell'esito tramite avviso pubblicato sul portale www.educatt.it e tramite posta elettronica.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate, con atto scritto per posta (non fa fede il timbro postale, bensì la data in cui perviene all'Ufficio) o tramite posta elettronica, all'Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt delle rispettive sedi, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di comunicazione dell'esito. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte di EDUCatt e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.

La mancata consultazione dell'area riservata MyEDUCatt, la mancata consultazione dell'avviso sul portale www.educatt.it o la mancata ricezione dell'e-mail NON COSTITUISCONO MOTIVO VALIDO per la presentazione di istanze di revisione oltre il termine dei 15 giorni sopra indicato.

L'esito delle istanze di revisione sarà reso noto mediante posta elettronica.

Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà comunicato l'esito definitivo, con le medesime modalità dell'esito provvisorio.

Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

Successivamente alle graduatorie definitive, Regione Lombardia e il Ministero dell'Università e della Ricerca potranno eventualmente stanziare ulteriori fondi: in tal caso EDUCatt provvederà a redigere una ulteriore graduatoria definita "finale", provvedendo quindi ad informare gli studenti che, precedentemente "idonei non beneficiari", potranno diventare "beneficiari" di borsa di studio.

Per acquisire il diritto al beneficio, lo studente dovrà "sottoscrivere" la domanda di borsa di studio secondo le modalità che saranno comunicate dall'Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt.

Tutti i diritti alla fruizione dei benefici economici e/o dei servizi equivalenti decadono nei seguenti casi:

- qualora lo studente non sottoscriva la domanda di borsa di studio;
- qualora gli studenti stranieri non presentino la documentazione richiesta al precedente punto 4.2.4.

10. EROGAZIONE E REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO

10.1 Iscritti al 1° anno (ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

La 1^a rata della borsa di studio verrà erogata in servizi (accesso alle strutture ristorative per l'anno solare 2018).

Il saldo della borsa è condizionato al conseguimento, **entro il 10 agosto 2018**¹⁴, di un livello minimo di merito e precisamente:

- 25 *crediti* per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- 30 *crediti* per gli iscritti agli altri corsi.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari, i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari e i crediti convalidati riconosciuti allo studente derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del corso.

Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per l'Interfacoltà di SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, Corso di laurea SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI concorreranno al computo complessivo dei crediti anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es. LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale degli esami. In tal caso, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.

Gli studenti che entro il **10 agosto 2018** non hanno conseguito il livello minimo di merito sopra indicato devono acquisire **entro il 30 novembre 2018** almeno:

- 30 *crediti* per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- 35 *crediti* per gli iscritti agli altri corsi;

per poter beneficiare di:

- metà importo della borsa di studio;
- esonero parziale dalle tasse universitarie, così come meglio indicato al punto 15 del presente bando.

Agli studenti che, alla data del 30 novembre 2018, non avranno conseguito il livello minimo di merito sopra indicato sarà **revocata** l'intera borsa di studio. Tali studenti dovranno quindi restituire quanto eventualmente percepito in denaro, nonché il valore dei servizi eventualmente fruiti (es. valorizzazione dei pasti fruiti).

Agli studenti con disabilità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio.

Il saldo, per gli studenti che avranno preventivamente sottoscritto la domanda di borsa di studio, sarà erogato successivamente alla verifica dei requisiti di merito sopra indicati. Nel caso in cui il documento riepilogativo della pratica non sia stato firmato e consegnato **entro il 18 dicembre 2018**, lo studente perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva gli ulteriori benefici previsti dalla borsa di studio (esonero dalle tasse e fruizione dei pasti).

¹⁴ EDUCatt, sentita l'Università, può avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini/stage svolti, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2018 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2018.

10.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi

La 1^a rata della borsa di studio verrà erogata in servizi (accesso alle strutture ristorative per l'anno solare 2018). Il saldo, per gli studenti che avranno preventivamente sottoscritto la domanda di borsa di studio, sarà erogato indicativamente entro **fine luglio 2018**.

Gli studenti che non abbiano sottoscritto la domanda di borsa di studio **entro il 18 dicembre 2018**, perdono la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conservano gli ulteriori benefici previsti dalla borsa di studio (esonero dalle tasse e fruizione dei pasti).

11. INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA

La borsa di studio **non è cumulabile** con analoghe forme di aiuto economico erogato da EDUCatt, dall'Università Cattolica o da altri enti pubblici o privati (fatte salve le eccezioni di seguito indicate), con le borse erogate dall'Università ai sensi degli art. 15 e 17 della legge 390/1991, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti o a tariffa agevolata in collegi, residenze o convitti non gestiti da EDUCatt.

Nei casi in cui lo studente abbia la possibilità di beneficiare di altre forme di aiuto economico deve optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Nel solo caso in cui l'ammontare di altre forme di aiuto economico sia inferiore a quello previsto dal presente bando, a seguito di documentata richiesta dell'interessato, EDUCatt provvederà a liquidare la differenza¹⁵.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero e con le "Borse di mobilità per studenti universitari immatricolati nell'a.a. 2013/14" (rif. Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755).

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti di EDUCatt o verso l'Ateneo;
2. non presenti agli uffici di EDUCatt, nei tempi che saranno indicati, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
3. non sottoscriva la domanda di borsa di studio secondo le modalità comunicate dall'Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt delle rispettive sedi;
4. rinunci agli studi.

12. TRASFERIMENTI / REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE

In caso di trasferimento dello studente ad altra Università dopo il 28 settembre 2017, EDUCatt trasmetterà la domanda presentata, a seguito di richiesta da parte dello studente, all'Ente per il Diritto allo Studio presso cui lo stesso ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto da EDUCatt (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Nel caso di trasferimento da altra Università all'Università Cattolica dopo il 28 settembre 2017 lo studente dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza la trasmissione d'ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso e pervenuta a EDUCatt entro il 30 novembre 2017.

La regolarizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2017/2018 dovrà essere perfezionata entro i termini previsti dall'ordinamento didattico. Ogni pagamento relativo alla borsa di studio sarà comunque subordinato all'effettiva iscrizione in Università.

¹⁵ L'importo considerato per la borsa di studio EDUCatt corrisponde al lordo indicato ai punti 5.2.1 - 5.2.2 - 5.2.3, sommato alle eventuali integrazioni indicate al punto 6. L'esonero dalle tasse universitarie è comunque garantito anche in presenza di ulteriori borse di studio.

13. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, EDUCatt si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991 n. 390, art. 22, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

EDUCatt in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultano beneficiari di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dell'art. 71 del D.p.r. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.p.r. 445/2000 nonché le sanzioni previste dall'art. 10 comma 3 del D.lgs. 68/2012, consistenti nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita, nella decadenza dal diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

14. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196)

I dati personali acquisiti con l'inserimento nella procedura web:

- a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- b. sono raccolti da EDUCatt ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al fine di erogare il beneficio richiesto, per valutazioni statistiche, per comunicazioni mirate in merito a servizi e/o attività proposte da EDUCatt ed in ogni caso per le finalità di legge;
- c. possono essere scambiati per i controlli previsti tra enti, tra i quali il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza;
- d. il dichiarante può rivolgersi in ogni momento ad EDUCatt per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare; può inoltre chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7, legge 196/2003).

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati **entro il 30 novembre 2017**.

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica è il titolare del trattamento dei dati.

15. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.C.M. 9 APRILE 2001

15.1 Per gli iscritti ad anni superiori di tutti i corsi e per gli iscritti al primo anno delle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca

Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (tranne gli iscritti al 1° anno fuori corso ai quali compete l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e un esonero pari alla metà dei contributi universitari) gli studenti

beneficiari di borsa di studio nonché gli studenti idonei non beneficiari per carenza di fondi (a questi ultimi è rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio che per i borsisti è compresa nell'importo della borsa di studio).

15.2 Iscritti al 1° anno (ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca)

L'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari è condizionato al conseguimento, entro il 10 agosto 2018¹⁶, di un livello minimo di merito e precisamente:

- 25 *crediti* per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- 30 *crediti* per gli iscritti agli altri corsi.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari, i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari e i crediti convalidati riconosciuti allo studente derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del corso.

Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per l'Interfacoltà di SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, Corso di laurea SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI concorreranno al computo complessivo dei crediti anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es. LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale degli esami. In tal caso, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.

Gli studenti che entro il **10 agosto 2018** non hanno conseguito il livello minimo di merito sopra indicato DEVONO acquisire entro il **30 novembre 2018** almeno:

- 30 *crediti* per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- 35 *crediti* per gli iscritti agli altri corsi;

per poter beneficiare di:

- esonero totale dalla tassa di iscrizione;
- esonero pari alla metà dei contributi universitari (D.P.C.M. 9.4.2001 Art. 8 comma 3).

Per tali benefici si prega far riferimento alla Normativa generale per la determinazione delle tasse e dei contributi universitari (<http://www.unicatt.it/iscriversi-tasse-e-contributi>).

In caso contrario non si avrà diritto ad alcun esonero.

Agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per carenza di fondi sarà rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio (fatti salvo i requisiti di merito sopra indicati).

Tutti gli studenti che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comunque al pagamento della 1a rata (tenendo in sospeso le restanti) che sarà rimborsata dopo la pubblicazione dell'avvenuto riconoscimento del beneficio.

¹⁶ EDUCatt, sentita l'Università, può avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage"), in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2018 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2018.

SOVVENZIONI STRAORDINARIE

Le sovvenzioni straordinarie sono benefici in denaro e / o servizi intese a far superare allo studente temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno.

Sono riservati a studenti che non siano risultati assegnatari di alcun altro beneficio previsto dal presente bando o di analoghe forme di aiuto economico erogate da EDUCatt, dall'Università Cattolica o da altri enti pubblici o privati.

La domanda riferita all'anno accademico 2017/2018 può essere presentata all'Ufficio Agevolazioni Economiche a partire da gennaio 2018, previo colloquio con il responsabile dell'Ufficio delle diverse sedi. La domanda deve contenere un'autocertificazione con i motivi che determinano tale richiesta.

Il responsabile dell'Ufficio può richiedere, durante il colloquio, eventuale documentazione ritenuta utile al fine della concessione della sovvenzione.

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione ed erogate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Agevolazioni Economiche delle rispettive sedi.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando saranno pubblicate sul portale web di EDUCatt all'indirizzo: www.educatt.it/agevolazioni

Luglio 2017

Il Direttore

Il Presidente

SOMMARIO

BORSE DI STUDIO

1. IN COSA CONSISTE LA BORSA DI STUDIO	1
2. PREVISIONI MINIME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO.....	1
3. CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	2
4. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLE BORSE DI STUDIO	3
5. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO.....	8
6. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO.....	11
7. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	12
8. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	13
9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE, EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA	14
10. EROGAZIONE E REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO	15
11. INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA	16
12. TRASFERIMENTI / REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE.....	16
13. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71).....	17
14. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196).....	17
15. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.C.M. 9 APRILE 2001.....	17
SOVVENZIONI STRAORDINARIE	19